



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 204

OGGETTO: DECRETO PER L'OCCUPAZIONE ANTICIPATA D'URGENZA DI BENI IMMOBILI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO ID80.B - CUP I97H21002030001- OCDPC 721 DEL 04.12.2020, INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE, COMUNE DI BITTI.

Il giorno 30/11/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)

VISTA la vigente L.R. n.8/2018 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- **PREMESSO** che:

- in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Ordinanza n. 721, di seguito indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia di Nuoro", nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione autonoma della Sardegna;
- il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del 22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5 interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del 19.02.2021 tra i quali è ricompreso l'**ID 80.b: "Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu", CUP I97H21002030001. Importo finanziamento: € 200.000,00;**

VISTA la "Convenzione per l'esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 80b" siglata digitalmente fra il Consorzio ed il Commissario delegato per l'emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 rispettivamente nelle date 10 e 11 agosto 2021;

CONSIDERATO CHE, per l'attuazione di detto intervento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC 721/2020 e secondo le indicazioni e prescrizioni contenuti nella stessa Ordinanza;

VISTA la determinazione n. 114 del 10.08.2021 con la quale all'Ing. Francesco Bullitta, dipendente consortile in possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato l'incarico di RUP per lo svolgimento dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell'attuazione degli interventi sopra richiamati;

VISTA la determinazione n. 201 del 26/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori individuati in epigrafe, indicando altresì le fonti di finanziamento della spesa;

DATO ATTO che, con lo stesso provvedimento, è stato determinato:

- di procedere all'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori indicando altresì la copertura finanziaria degli oneri necessari alla predetta occupazione ed è stata autorizzata l'emissione del relativo decreto da parte del soggetto titolare della competenza in materia;

- sono stati determinati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte dell'organo competente ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'OCDPC 721/2020;

RITENUTO, pertanto, di disporre l'occupazione anticipata delle aree interessate dai lavori in oggetto, determinando contestualmente l'indennità provvisoria di esproprio;

PRESO ATTO E CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell' OCDPC 721/2020 "L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori";

DATO ATTO che l'attuazione di detti lavori graverà sull'impegno n. 789/2021 - Capitolo di spesa 801184 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

VISTO il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

ART. 1

L'occupazione d'urgenza anticipata, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, delle aree ricadenti nel Comune di Bitti necessarie alla realizzazione dei lavori denominati **ID80.b - Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu**, siti nel Comune di Bitti e identificati come nel Piano particellare di esproprio allegato al progetto definitivo - esecutivo e al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 1

L'indennità provvisoria offerta è determinata come da Piano particellare di esproprio, aggiornato ed approvato con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 65 del 12/05/2017, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale indennità è stata determinata in base a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;

ART. 2

Ai sensi dell'art. 32 del DPR 327/01 e ss.mm. e ii., non conseguiranno una maggiore indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento;

ART. 3

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto secondo le formalità degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di stato di consistenza e di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001. La notificazione dovrà avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l'immissione nel possesso dei beni espropriandi e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla sua emanazione, così come previsto dall'art. 22 bis comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

ART. 4

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la corresponsione dell'indennità di espropriazione è dovuta al proprietario un'indennità di occupazione per ogni anno pari a un dodicesimo dell'indennità di espropriazione e per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari a un dodicesimo di quella annua, da calcolare così come disposto dall'art. 50 comma 1 del Testo Unico;

ART. 5

Qualora il proprietario non condivida l'indennità offerta potrà presentare osservazioni scritte e depositare i necessari documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto. Altresì potrà comunicare se intenda avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21, comma n. 27 del 22 Aprile 2014 e ss. del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ai fini della determinazione definitiva della indennità di esproprio spettante, designando, contestualmente alla comunicazione, un tecnico di propria fiducia. In caso di rifiuto, si procederà a norma del comma 5 dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per mezzo del quale l'Ente espropriante chiederà alla Commissione Provinciale Espropri di determinare l'indennità definitiva, che sarà successivamente comunicata ai proprietari interessati, con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili; contestualmente l'Ente espropriante, a norma dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'atto determinativo della Commissione Provinciale procederà al pagamento diretto per i proprietari che hanno condiviso l'indennità, ovvero depositerà alla Cassa DD. PP. le indennità non accettate;

ART. 6

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio sarà corrisposto un acconto pari all'80% dell'indennità accettata, previa autocertificazione attestante la piena e libera disponibilità del bene occupato.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 26 c.3 T.U. qualora il bene sia gravato da ipoteca, dovrà essere presentata una dichiarazione del titolare di tale diritto, con firma autentica, che autorizza la riscossione della somma. Nel caso in cui il bene risulti gravato da altri diritti reali, ovvero siano presentate opposizioni al pagamento delle indennità, in assenza di accordo sulle modalità di riscossione, sarà disposto il deposito della medesima presso la Cassa DD. PP.. In tal caso l'effettivo

pagamento avrà luogo in conformità della pronuncia della autorità giudiziaria adita su domanda di chi vi abbia interesse (art.26 c.4);

ART. 8

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla immissione nel possesso, ai sensi dell'art. 22 c.4 e 22 c.5 T.U., si intende non concordata la determinazione della indennità di espropriazione. Nel suddetto caso l'Autorità espropriante deposita, entro trenta giorni, presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., la somma senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 D.P.R. 327/2001. Il deposito verrà effettuato a norma dell'art. 26 T.U.. A seguito della non condivisione della indennità l'Autorità espropriante provvederà a norma dell'art. 21 TU.. A tal fine, ai sensi dell'art. 22 c.4, il soggetto espropriato può chiedere entro il termine indicato di 30 giorni decorrenti dalla immissione nel possesso, la nomina dei tecnici avvalendosi del procedimento di cui all'art. 21. In caso affermativo si invita a designare un tecnico di propria fiducia, che sarà formalmente nominato da questa Amministrazione.

ART. 9

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che in forza dell'articolo 113 della Costituzione, avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso davanti al T.A.R. della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica. Il presente decreto di occupazione di urgenza, ai sensi dell'art. 22 bis comma 6, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., perde efficacia qualora non sia emanato il Decreto definitivo di esproprio nel termine di 5 (cinque) anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, come previsto dall'art. 13 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

ART. 10

Ciascuna ditta è tenuta a comunicare ai sensi di legge eventuali variazioni di proprietà o comproprietà eventualmente intervenute rispetto ai dati, desunti dalle visure catastali, e riportati negli allegati facente parte integrante del presente decreto, mediante idonea documentazione dei registri immobiliari o attestazioni notarili, aggiornati alla data odierna.

ART. 11

Il presente Decreto è disponibile, in originale, per la visione, presso l'ufficio Tecnico del Consorzio sito in Nuoro, Via S. Barbara 30, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 e presso l'Albo Pretorio del Comune di Bitti;

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 01/12/2021.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 01/12/2021*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli